



**Città di Ercolano**  
**PROVINCIA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO**  
**PER LO STREAMING AUDIOVISIVO**  
**E LE RIPRESE PRIVATE**  
**DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 12.11.2015 esecutiva ai sensi di legge

**Articolato del regolamento:**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di Ripresa
- Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili
- Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune
- Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy
- Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca
- Art. 8 - Modalità di ripresa
- Art. 9 – Riprese audiovisive delle Commissioni Consiliari
- Art. 10 - Norma di rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore



**Art. 1 – Finalità**

- 1) Il Comune di Ercolano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, in diretta e in differita, delle sedute del Consiglio Comunale e, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, delle Commissioni Consiliari, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
- 2) Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
  - a) riprese effettuate direttamente dal Comune o su incarico del Comune;
  - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
- 3) Non sono ammesse altre forme di ripresa del Consiglio Comunale se non preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio sentita la conferenza dei Capigruppo.
- 4) Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

- 1) Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 6.
- 2) Nel caso in cui si tratti di sedute di Commissioni Consiliari, tale compito spetta al Presidente di Commissione.

**Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

- 1) Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
- 2) Nel caso in cui si tratti di sedute di Commissioni Consiliari, tale compito spetta al Presidente di Commissione.
- 3) La ripresa non è consentita per le sedute non pubbliche. In caso di Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale a dare disposizione in merito alla segretezza della seduta mentre per quanto riguarda le sedute delle Commissioni Consiliari, tale compito spetta al Presidente di Commissione.

**Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione**

- 1) La diffusione, quando parziale, delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
- 2) È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
- 3) I soggetti autorizzati che violino le disposizioni da cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale in seguito a valutazione della Conferenza di Capigruppo (CC GG) o dal Presidente di Commissione in seguito a valutazione della Commissione Consiliare (a seconda che si tratti di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare), con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.



- 4) Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

### **Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Ercolano**

- 1) Il Comune dispone la ripresa e la messa in onda streaming in diretta e la successiva documentazione su internet esclusivamente sul proprio sito web, sui proprio social network e sui propri canali delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e, nell'eventualità, delle Commissioni Consiliari, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della diffusione delle immagini.
- 2) Quest'attività verrà svolta con mezzi in dotazione al Comune e con risorse umane individuate nel Forum dei Giovani o in alternativa dipendenti comunali.
- 3) Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità istituzionale.

### **Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

- 1) Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.
- 2) Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato.
- 3) I riferimenti per visionare la messa in onda streaming in diretta dell'assemblea e le successive registrazioni vengono rese disponibili sul sito istituzionale e/o sul "social network" del Comune dalla data di convocazione della seduta.

### **Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca**

- 1) La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
- 2) In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

### **Art. 8 – Modalità di ripresa**

- 1) Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
- 2) Le stazioni, sia televisive che web, che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale o al presidente di Commissione (a seconda che si tratti di Consiglio Comunale o di Commissione Consiliare) comunicazione scritta, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea consiliare.

### **Art. 9 – Riprese audiovisive delle Commissioni Consiliari**

- 1) Le riprese audiovisive che necessitano dello streaming, vengono organizzate dal Presidente della Commissione di comune accordo con i Consiglieri Comunali della stessa, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale almeno 48h prima della seduta in oggetto.



**Art. 10 – Norme di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
- 2) Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale al momento della divenuta esecutività della relativa delibera di approvazione nonché dell'avvenuta pubblicazione sull'albo pretorio online.